



COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce

**Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.**

Legge 160/2019 art.1

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2021

Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06/04/2022

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI-		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 6
Art. 2	Soggetto attivo	Pag. 6
Art. 3	Soggetto obbligato al pagamento	Pag. 6
TITOLO II- OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO-		
<i>CAPO I- PRESUPPOSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE E TIPOLOGIE-</i>		
Art. 4	Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico	Pag. 7
Art. 5	Tipologia di occupazioni	Pag. 7
Art. 6	Determinazione del canone	Pag. 7
Art. 7	Passi carrabili	Pag. 8
Art. 8	Occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi	Pag. 8
Art. 9	Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo	Pag. 8
Art. 10	Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo	Pag. 9
<i>CAPO II- TARIFFA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE-</i>		
Art. 11	Tariffa standard annuale	Pag. 10
Art. 12	Tariffa standard giornaliera	Pag. 10
Art. 13	Calcolo del canone di occupazione	Pag. 10
Art. 14	Esclusione del canone di occupazione	Pag. 10
Art. 15	Coefficienti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico	Pag. 10
Art. 16	Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità	Pag. 12
<i>CAPO III- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO</i>		
Art. 17	Istanze per occupazioni di suolo pubblico	Pag. 12
Art. 18	Istruttoria amministrativa	Pag. 13

Art. 19	Occupazioni occasionali	Pag. 15
Art. 20	Occupazioni d'urgenza	Pag. 15
Art. 21	Rinnovo, proroga e disdetta	Pag. 15
Art. 22	Titolarità della concessione e subentro	Pag. 16
Art. 23	Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	Pag. 17
Art. 24	Decadenza ed estinzione	Pag. 17
Art. 25	Occupazioni abusive	Pag. 18
TITOLO III -DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI -		
<i>CAPO I -PRESUPPOSTI DEL CANONE PUBBLICITA' E TIPOLOGIE-</i>		
Art. 26	Presupposto del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e tipologie	Pag. 19
Art. 27	Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	Pag. 19
Art. 28	Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada	Pag. 20
Art. 29	Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari	Pag. 21
Art. 30	Piano generale degli impianti pubblicitari	Pag. 22
Art. 31	Modalità di installazione dei segnali turistici, di territorio e nel Centro Storico	Pag. 22
Art. 32	Esenzione di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari	Pag. 24
Art. 33	Ulteriori esenzioni e riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari	Pag. 25
<i>CAPO II- TARIFFA DEL CANONE PUBBLICITA'-</i>		
Art. 34	Tariffa standard annuale	Pag. 25
Art. 35	Tariffa standard giornaliera	Pag. 25
Art. 36	Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria	Pag. 26
Art. 37	Determinazione dei coefficienti per la diffusione dei messaggi pubblicitari	Pag. 26
<i>CAPO III- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE</i>		
Art. 38	Istanze per i messaggi pubblicitari	Pag. 28

Art. 39	Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 29
Art. 40	Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	Pag. 30
Art. 41	Rinnovo, proroga e disdetta	Pag. 31
Art. 42	Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	Pag. 32
Art. 43	Decadenza ed estinzione	Pag. 32
Art. 44	Rimozione della pubblicità	Pag. 32
<i>CAPO IV- SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI-</i>		
Art. 45	Servizio pubbliche affissioni	Pag. 33
Art. 46	Canone del servizio pubbliche affissioni	Pag. 33
Art. 47	Riduzioni del canone del servizio pubbliche affissioni	Pag. 33
Art. 48	Esenzioni del canone del servizio pubbliche affissioni	Pag. 34
Art. 49	Modalità per l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni	Pag. 34
Art. 50	(soppresso)	Pag. 35
Art. 51	(soppresso)	Pag. 35
TITOLO IV- DICHIARAZIONE – VERSAMENTO - ACCERTAMENTO		
Art. 52	Dichiarazione	Pag. 36
Art. 53	Termini di versamento del canone	Pag. 36
Art. 54	Accertamenti	Pag. 37
Art. 55	Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità	Pag. 38
Art. 56	Riscossione coattiva	Pag. 39
Art. 57	Norme transitorie	Pag. 39
Art. 58	Entrata in vigore	Pag. 40

Allegato A

"Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico (stradario)"

Allegato B:

- *Tipologie di occupazione e tariffe del canone per le occupazioni di suolo*
- *Tipologie di manifestazioni pubblicitarie e tariffe del canone per le manifestazioni pubblicitarie*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di OTRANTO l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza, di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista, o in difformità delle stesse.
3. In presenza di regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente regolamento, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili con il presente regolamento.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il canone patrimoniale disciplinato dal presente regolamento è dovuto al Comune di Otranto.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, tutte le attività di gestione, di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a un concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 ovvero ad altri soggetti idonei ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del d lgs 446/97.
4. Ai sensi del comma 818 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione rilasciata ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento o dal soggetto che ha reso la dichiarazione, ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I PRESUPPOSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE E TIPOLOGIE

Art. 4 Presupposto del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. In presenza di più soggetti, occupanti in maniera abusiva, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 5 Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, ancorché derivanti da un atto di concessione rilasciato per più annualità.
4. Alle occupazioni permanenti si applicano le tariffe annuali.
5. Alle occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliera.

Art. 6 Determinazione del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera, disciplinata dai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 in base ai seguenti parametri:
 - a) alla durata dell'occupazione;
 - b) alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) alla tipologia e finalità dell'occupazione;
 - d) alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 3 categorie individuate nell'allegato A al presente regolamento.
3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
4. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici sono definite

nell'allegato B. Dal successivo anno di applicazione, le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici possono essere modificate dalla giunta comunale.

5. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
6. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari ove previsto dalla legge, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici.
7. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
8. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
9. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
10. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
11. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee maggiorata dal coefficiente tariffario fino al 20%.

Art. 7 Passi carrabili

- 1 La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 8 Occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua prevista al comma 826 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2919, è ridotta a un quarto e graduata mediante appositi coefficienti moltiplicatori.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 9 Esenzioni di legge per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni dal canone di occupazione:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 10 Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo

1. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti ulteriori esenzioni:

- a) i passi carrabili;
- b) occupazioni per commercio ambulante itinerante;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai regolamenti comunali;
- d) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture per il tempo necessario all'intervento e in ogni caso di durata non superiore a un'ora;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, perché collocati per delimitare spazi di servizio e siano facilmente amovibili;
- f) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- g) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini.

2. Ai sensi della lettera f) del comma 821, articolo 1, della Legge 160/2019, sono definite le seguenti riduzioni:

- a) le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- b) alle superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, si applica la riduzione della tariffa del 10%;
- c) alle occupazioni edilizie si applica la riduzione del 50%;
- d) le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione del 100% fino a 100 mq, dell'80% per la parte eccedente i 100 mq;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, ridotte dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq è escluso qualsiasi aumento in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti patronali;

- f) in caso di occupazioni giornaliere fino a 12 ore, la tariffa è ridotta del 10%;
- g) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

CAPO II TARIFFA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 11 Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 30,00 prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti, corretto per il coefficiente primario individuato con il presente regolamento.
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe,

Art. 12 Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,60, prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti, corretto per il coefficiente primario individuato con il presente regolamento.
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 13 Calcolo del canone di occupazione

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni giornaliere il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

Art. 14 Esclusione del canone di occupazione

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1 è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale

Art. 15 Coefficienti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in tre categorie come definite nell'allegato A al presente regolamento. La tariffa standard è graduata mediante i seguenti coefficienti primari:
 - a) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 0,88
 - b) la tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 2,41
 - c) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi è pari alla tariffa standard ridotta a $\frac{1}{4}$ moltiplicata per il coefficiente 1.
2. Per la determinazione del canone annuale rispetto alle categorie stradali e alla tariffa del comma 1 si stabilisce che:
 - a) alla categoria 1 si applica la tariffa ordinaria annuale nella misura stabilita dal precedente comma 1.
 - b) Alla categoria 2 si applica la tariffa di cui alla precedente lettera a) nella misura del 90 %.
 - c) Alla categoria 3 si applica la tariffa ordinaria di cui alla precedente lettera a) nella misura dell'80 %.
3. Per la determinazione del canone giornaliero rispetto alle categorie stradali e alla tariffa del comma 1 si stabilisce che:
 - a) alla categoria 1 si applica la tariffa ordinaria giornaliera nella misura stabilita dal precedente comma 1 .
 - b) Alla categoria 2 si applica la tariffa ordinaria di cui alla precedente lettera a) nella misura dell'85 %.
 - c) Alla categoria 3 si applica la tariffa ordinaria di cui alla precedente lettera a) nella misura del 67 %.
4. Qualora la singola occupazione sia effettuata sul territorio afferente a due categorie e per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, si applica la tariffa più favorevole al concessionario.
5. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione mediante la tabella contenuta nell'allegato B alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori.
6. Per le annualità successive al 2021, al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, la Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici nel rispetto dei seguenti valori:
 - 0,1 e 10 per la tariffa annuale
 - 0,1 e 10 per la tariffa giornaliera
 - per le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici e installazioni di antenne su suolo pubblico, la tariffa è determinata dalla giunta in ragione delle condizioni

di rilascio della concessione, con la possibilità di applicare un coefficiente fino a 100 rispetto alla tariffa ordinaria.

7. In caso di mancata approvazione entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro in caso di popolazione fino a 20.000 abitanti ovvero 1 euro in caso di abitanti superiori. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 17 Istanze per occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. La conclusione del procedimento deve rispettare i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (es: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali; ecc.). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
 6. L'istanza di modifica di un'occupazione già autorizzata, segue la sopra procedura descritta. In caso di rinnovo o nei limitati casi di proroga delle occupazioni esistenti, in luogo dell'istanza, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
 7. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.
 8. Per le occupazioni che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, occorrerà acquisire le autorizzazioni necessarie da parte dell'U.T.C. e dell'amministrazione comunale.
 9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista all'art. 19.
 10. Le occupazioni di suolo pubblico devono rispettare la disciplina contenuta nei regolamenti comunali vigenti che normano le differenti occupazioni di suolo pubblico. L'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione sono disciplinati dal Regolamento delle espressioni artistiche di strada approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 2.07.2004 e modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 19.02.2008.
 11. Ai fini dell'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'atto a rilevanza esterna, si rinvia all'assetto organizzativo adottato dall'ente in merito alla competenza amministrativa degli uffici, disponibile sul sito istituzionale dell'ente.
 12. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto versamento di tutti gli importi dovuti, anche pregressi.
 13. Nel caso in cui il richiedente risulti non aver oblatto regolarmente i verbali emessi a suo carico per violazioni inerenti all'occupazione di suolo, la nuova richiesta non potrà essere esaminata sino all'avvenuto versamento di quanto dovuto.

Art. 18 Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la dichiarazione, laddove prevista, di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in

materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e al rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada e agli altri uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite il concessionario del servizio con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
8. In caso di affidamento del servizio al Concessionario, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al Concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il Concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente.
9. Il servizio competente potrà rilasciare la concessione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute. Copia del titolo concessorio sarà trasmessa al Concessionario del servizio.
10. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
11. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni sono consentite, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se vi provvede in data successiva, fermo restando l'importo calcolato sulla base dell'istanza.
12. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza

13. In caso di lavori eseguiti in economia direttamente dal Comune nonché di servizi comunali che abbiano necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali si dovrà darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri servizi coinvolti. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Comandante della Polizia Locale in caso di modifica della viabilità veicolare.
14. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 19 Occupazioni occasionali

1. Per le occupazioni occasionali di seguito descritte si applica la procedura amministrativa in deroga prevista dall'art. 52 che prevede la presentazione di apposita dichiarazione. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) occupazioni per operazioni di trasloco di durata non superiore a 6 ore nell'arco di un giorno;
 - d) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore;
 - e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata al servizio competente almeno 3 giorni prima per consentire le necessarie verifiche volte all'eventuale motivato diniego dell'occupazione.

Art. 20 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi è ammessa la deroga dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento del canone di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 21 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti e temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, mediante istanza presentata quindici giorni prima della scadenza, ridotti a dieci in caso di occupazioni temporanee, ai fini del rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.

Art. 22 Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - custodire la concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - versare il canone alle scadenze previste e conservare la documentazione del pagamento da esibire su richiesta;
 - mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva.

Art. 23 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 24 Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) il trasferimento a terzi della concessione, salvo quanto disposto all'art. 22 del presente regolamento;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, prefiggendogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 25 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione ;
- b) le occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta dichiarazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. All'accertamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere al ripristino immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, l'organo accertatore procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando P.L. e l'U.T.C. provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. (soppresso)

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività di vendita in sede fissa, su area pubblica, nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Comando di P.L. che ha rilevato la violazione di che trattasi ne dà comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

7. La revoca del titolo di concessione comporta, per l'anno successivo, l'applicazione del limite di occupazione, pari al 50% della superficie concessa nell'anno precedente, rilasciata per la medesima occupazione.

TITOLO III - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I PRESUPPOSTO DEL CANONE PUBBLICITA' E TIPOLOGIE

Art. 26 Presupposto del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e tipologie

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero dal soggetto che ha effettuato la dichiarazione ove prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Le tipologie pubblicitarie sono classificate in:
 - a. *pubblicità ordinaria*. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non compreso nelle altre categorie pubblicitarie. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
 - b. *pubblicità effettuata con veicoli*. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno dei veicoli in genere, di uso pubblico o privato. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto.
 - c. *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di sistemi luminosi, o a proiezione luminosa, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. È compresa in questa fattispecie anche la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose, con schermi o pareti riflettenti.
 - d. *pubblicità varia*. Pubblicità effettuata mediante:
 - striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, manifestini;
 - palloni frenati e simili;
 - distribuzione, anche con veicoli di volantini o di altro materiale pubblicitario o persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - apparecchi amplificatori e simili.

Art. 27 Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla superficie convenzionale di un metro quadrato a persona.
12. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ed è commisurata ad un metro quadrato convenzionale ad apparecchio.

Art. 28 Individuazione dei mezzi pubblicitari ai sensi del codice della strada

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per propria luce, nè per luce indiretta.
4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 29 Limitazioni e divieti per i mezzi pubblicitari

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Soprintendenza ai monumenti e belle arti previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 42/2004.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui al D.Lgs. 42/2004, nell'area antistante il cimitero comunale, sugli edifici adibiti a chiese o luoghi di culto, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
3. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
4. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma, può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con il D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista nel Piano Generale degli Impianti.
6. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti, lo spargimento di materiale pubblicitario di qualsiasi natura e genere, nonché la pubblicità fonica.
7. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

8. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti sulle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale, e solo quando reclamizzi manifestazioni o spettacoli nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni previste nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada

Art. 30 Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di G.C. n. 82 del 15.03.2021 e modificato con delibera di G.C. n. 346 del 19.10.2013 - e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (articolo 23 del decreto legislativo n. 285/1992 e articoli da 47 a 59 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche).
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
4. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione, autorizzata dal Comune e previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario, di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali e provinciali, od in vista di esse:
 - a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate sia a quelle degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o nella disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

Art. 31 Modalità di installazione dei segnali turistici, di territorio e nel Centro Storico

1. L'installazione dei segnali verticali dovrà avvenire, come disposto dall'art.81 del D.P.R. 495/1992, di norma sul lato destro della strada.
2. I segnali collocati sul lato della sede stradale dovranno avere il bordo a distanza non inferiore a 30 cm e non superiore a 1 m dal ciglio dei marciapiedi o dal bordo esterno della banchina. Sono consentite distanze inferiori in caso di limitazione di spazio purché il segnale non sporga sulla carreggiata. In presenza di barriere i sostegni dei segnali potranno essere posti all'esterno e a ridosso delle barriere purché non vi siano esorbitanze rispetto alle stesse.
3. I segnali laterali dovranno essere installati ad una altezza minima di cm 60 e massima di m 2,20 elevabile, lungo le strade urbane, per particolari condizioni, ad una altezza superiore ma non oltre i m 4,50. Tutti i segnali posti su marciapiedi o percorsi pedonali dovranno avere un'altezza minima di m 2,20. I sostegni dei segnali, di norma a doppio palo, dovranno avere le caratteristiche dimensionali contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Ciascun sostegno, inoltre, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - struttura portante in alluminio nei colori che verranno indicati dall'Ufficio Tecnico comunale;
 - ancoraggio dei pali su plinti interrati in calcestruzzo, a garanzia della stabilità e della resistenza alla spinta del vento.
4. Le spese per la fornitura, la collocazione e la manutenzione dei segnali sono a carico della persona interessata all'installazione. Il posizionamento dei segnali, subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche, che verranno di volta in volta impartite, e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
5. I segnali di indicazione di attività ricettiva, industriale, artigianale e commerciale potranno essere posti in forma singola, come segnali di direzione isolati, solamente sulle strade, che conducono direttamente al luogo indicato.
6. I segnali di attività dovranno, ordinariamente, essere inseriti in appositi impianti con indicazioni omogenee o preferibilmente tali. I punti e le zone di insediamento negli impianti sono determinati nel Piano degli Impianti.
7. Ciascuna attività non potrà essere distinta da più di 4 segnali, nell'ambito territoriale comunale.
8. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.
9. I segnali collocati in forma autonoma e gli impianti segnaletico informativi di avvio alle zone di attività non dovranno mai compromettere la sicurezza della circolazione da interferire con la restante segnaletica verticale.
10. Nel centro storico si potranno installare solo segnali con le indicazioni turistiche, alberghiere, di pubblico interesse, storico, artistiche e potranno essere posti in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione secondo le modalità e le limitazioni fornite dall'Ente. Per tutte le attività commerciali sopra riportate non potranno essere installati più di due segnali di direzione delle dimensioni di cm 15 x 50. Non è mai consentita l'installazione di segnali di direzione a ridosso di edifici sottoposti a vincolo storico monumentale, in adiacenza di aree sottoposte a vincolo archeologico, in Piazza Basilica, in Piazza San Pietro, in Piazza Castello e Largo monumento.

11. È vietato collocare segnali sui sostegni degli impianti semaforici, su pali di illuminazione pubblica e sugli impianti della segnaletica stradale preesistente. Nel caso in cui venisse accertato il posizionamento di segnali di indicazione alberghiera, industriale, artigianale, commerciale in assenza di autorizzazione o in contrasto con le disposizioni del presente regolamento o di pregiudizio alla sicurezza della circolazione, il Responsabile della Polizia Locale provvederà a termini di legge.

Art. 32 Esenzioni di legge per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari:
- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 33 Ulteriori esenzioni e riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni dal canone pubblicitario:

- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- b) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

2 La tariffa del canone è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; eventuali inserimenti di messaggi pubblicitari da parte degli sponsor non possono superare il 20% del manifesto;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; eventuali inserimenti di messaggi pubblicitari da parte degli sponsor non possono superare il 20% del manifesto;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

CAPO II TARIFFA DEL CANONE PUBBLICITA'

Art. 34 Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui la diffusione si protragga per l'intero anno solare, è pari a euro 30,00 prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti, corretto per il coefficiente primario individuato con il presente regolamento.
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 35 Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie per la diffusione e le iniziative pubblicitarie, nel caso in cui si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari a euro 0,60, prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti, corretto per il coefficiente primario individuato con il presente regolamento.
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 36 Calcolo del canone di esposizione pubblicitaria

1. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. In ogni caso, il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre il periodo di novanta giorni si versa la tariffa annuale.
3. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - dimensione superiore a un metro quadrato
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 1 e 5,5
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,51 e 8,5
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore a 8,5 metri quadrati
 - in relazione a rilevanti flussi turistici si applica la maggiorazione definita con appositi coefficienti tariffari per la pubblicità giornaliera che rientra nelle fattispecie indicate dall'articolo 26 nonché alla tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, che si realizza nei mesi dal 1 giugno al 30 settembre.

Art. 37 Determinazione dei coefficienti per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico. La tariffa standard annuale è graduata mediante i seguenti coefficienti primari:
 - a) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 0,3787;
 - b) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per la quale il canone è dovuto per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 1,6527;
 - c) la tariffa ordinaria annuale per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente 1,1017.

2. Ai fini della determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, il territorio comunale è unico, la tariffa standard giornaliera è graduata mediante i seguenti coefficienti primari:
- a) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 0,0633;
 - b) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 0,1833;
 - c) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 3,4500;
 - d) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, fonica, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 82,6333 calcolata per ogni mezzo;
 - e) per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la precedente lettera d), per ogni giorno o frazione, calcolata per ogni mezzo per un metro quadrato convenzionale;
 - f) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è determinato sulla base della tariffa ordinaria giornaliera prevista dalla precedente lettera d) ed è dovuta per un metro quadrato convenzionale per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
 - g) la tariffa ordinaria giornaliera per la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei mediante il servizio pubbliche affissioni è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente 1,7167 per le superfici fino a 1 mq e per il coefficiente 2,5833 per superfici oltre 1 mq.
3. Sono definite le tipologie di pubblicità mediante la tabella contenuta nell'allegato B alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa ordinaria come definita nel presente regolamento e in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico nonché dell'afflusso turistico. Per le tariffe successive all'anno 2021, la Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le tipologie di pubblicità determinando appositi coefficienti/moltiplicatori secondari rispetto alla tariffa ordinaria nel valore compreso tra 0,1 e 10 in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico. In caso di mancata approvazione entro i predetti termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 38 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Ferma restando la competenza del Comando di Polizia Locale per l'istruttoria dei relativi procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto, coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. I casi nei quali i mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari non sono soggetti al rilascio di un titolo di autorizzazione in quanto sostituito da apposita dichiarazione resa dal soggetto passivo sono indicati dall'articolo 52. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli apposti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è di competenza del Responsabile della Polizia Locale, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione all'uopo prevista.
6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Responsabile della Polizia Locale, sentiti il Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Ambiente, fatti salvi i prescritti nulla osta e/o pareri/autorizzazioni rilasciate da altri enti, nonché il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
7. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda all'Amministrazione Comunale in originale, allegando:
 - un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - un bozzetto in triplice copia od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

- una planimetria in triplice copia con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - richiesta autorizzazione paesaggistica;
 - copia versamento diritti per autorizzazione paesaggistica;
 - il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - una scheda riportante i dati stabiliti dalla disciplina generale di inserimento degli impianti pubblicitari secondo le modalità stabilite dal Piano Generale degli Impianti.
8. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
 9. L'ufficio istruisce la richiesta ed entro 90 giorni concede o nega l'autorizzazione. Nei casi non regolamentati dal Piano Generale degli Impianti l'ufficio istruisce la richiesta acquisendo entro 30 giorni i pareri tecnici necessari. L'istruttoria accompagnata da una breve relazione del responsabile sarà sottoposta al vaglio della Giunta Comunale per l'eventuale richiesta di autorizzazione in deroga. Ottenuta l'autorizzazione il Comandante della Polizia Locale nel termine di 90 giorni rilascerà l'autorizzazione o emetterà provvedimento di diniego all'installazione del mezzo pubblicitario.
 10. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio di Polizia locale, previo pagamento dell'imposta dovuta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
 11. In caso di esposizioni pubblicitari esenti dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 39 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Comando di Polizia Locale, ricevuta l'istanza, verifica la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce eventuali pareri o documentazione da altri servizi del Comune, o di altri enti pubblici, necessari ai fini dell'istruttoria.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - sono definite permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, di durata pluriennale o comunque superiore ad un anno solare;
 - sono definite temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. All'esito favorevole dell'istruttoria, il Comune, quantifica l'ammontare del canone dovuto e lo comunica al richiedente.
4. In caso di affidamento del servizio a concessionario, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il servizio che ha effettuato l'istruttoria trasmette al concessionario stesso tutte le informazioni utili ai fini del calcolo del canone e dell'inserimento nella banca dati. Il concessionario del servizio provvede a quantificare l'ammontare del canone dovuto e a comunicarlo al richiedente.
5. Il versamento del canone è disciplinato dall'art. 53 del presente regolamento.
6. Il servizio competente potrà rilasciare l'autorizzazione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al concessionario del servizio.
7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato assegnato, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Qualora l'installazione dei mezzi o la diffusione dei messaggi pubblicitari comporti anche l'occupazione di suolo pubblico, l'atto di autorizzazione pubblicitaria deve comprendere la concessione del suolo.
9. Il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione prima dell'installazione dei mezzi o della diffusione dei messaggi pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in caso di presentazione della sola dichiarazione.
10. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
11. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 40 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle prescritte nell'atto di autorizzazione. È in ogni caso responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste;
3. Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi necessari a individuare il soggetto interessato e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di subentro della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. Ogni modifica della segnaletica comporterà la presentazione di nuova istanza per il rilascio di nuova autorizzazione. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 3 anni, è scaduta senza necessità di disdetta.
7. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
8. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
9. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve esserne allegato l'elenco.

Art. 41 Rinnovo, proroga, disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di apposita richiesta. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni regolamentari del Comune a condizione che la richiesta sia presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale. La richiesta di rinnovo dovrà contenere gli estremi della autorizzazione originaria. E' sufficiente allegare alla stessa una auto dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e auto dichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti. Se la richiesta di rinnovo non è accolta, il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. Di norma la proroga delle autorizzazioni non è ammessa, salvo casi di particolari comprovate esigenze che saranno valutate dal competente ufficio. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine originario dell'autorizzazione.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta ovvero, se successivo, della rimozione del mezzo.

Art. 42 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione del mezzo o dell'esposizione pubblicitaria.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono notificate secondo legge ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 43 Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro, senza giustificato motivo, entro 15 quindici giorni, dell'autorizzazione ovvero il mancato avvio della forma pubblicitaria richiesta. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, assegnandogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 44 Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello

stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

CAPO IV SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 45 Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
3. La ripartizione degli attuali impianti esistenti è definita dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 46 Canone del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Le tariffe del canone sono graduate e approvate secondo quanto stabilito dal capo II del presente titolo.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.
5. Per i manifesti di superficie superiore a 1 metro quadrato, la tariffa è determinata in base al coefficiente più elevato previsto dal capo II del presente titolo.
6. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
7. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il relativo canone è calcolato con apposito coefficiente moltiplicatore.

Art. 47 Riduzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari e di partecipazione.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ed emerga dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Art. 48 Esenzioni del canone del servizio pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. In tal caso è necessario allegare alla commissione copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 49 Modalità per l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio, i soggetti interessati debbono prenotare l'affissione presentando al Comando di Polizia Locale apposita commissione scritta con l'indicazione del tipo e del numero di manifesti da affiggere, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto dovuto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. I manifesti devono essere fatti pervenire al Comando di Polizia Locale, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
5. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

6. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
8. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
10. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
11. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 10 giorni.
12. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente. L'utente può richiedere il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 10 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 10 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, con eccezione di quelli funebri, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
15. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In tal caso il rimborso del diritto compete per il 50% del dovuto.
16. Nell'ufficio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a. le tariffe del servizio;
 - b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c. il registro cronologico delle commissioni.

Art. 50 (soppresso)

Art 51 (soppresso)

TITOLO IV

DICHIARAZIONE – VERSAMENTO – ACCERTAMENTO

Art. 52 Dichiarazione

- 1) Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - a) dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) per le occupazioni occasionali la dichiarazione deve essere consegnata almeno tre giorni prima dell'occupazione all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
- 3) Per i seguenti casi, che non necessitano di autorizzazione, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o Concessionario, obbligatoriamente prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e del pagamento del relativo canone, ove non esente:
 - a) pubblicità tramite locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - f) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via.
- 4) I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione

Art. 53 Termini di versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Relativamente all'anno 2021 e all'anno 2022 il suddetto versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali maggiorati e le sanzioni previste dal presente regolamento.
10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione.

Art. 54 Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi ai competenti uffici comunali, in relazione alle proprie competenze, o al concessionario del servizio.
3. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso secondo il vigente Regolamento generale delle entrate.
4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi e delle sanzioni, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a 20,00 euro.

Art. 55 Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o in assenza di dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
 - d) effettuate da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione, della concessione ovvero del dichiarante, salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, maggiorato del 50 per cento, calcolato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore, né superiore al doppio, dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'articolo 50 della Legge 449/97, alle violazioni relative al mancato versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera g) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% all'importo dovuto e/o non versato alla prescritta scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma 3 calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dall'articolo 13 del d. lgs. 472/97 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. La modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo o di verbale di violazione alle norme del presente regolamento.
5. Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1, comma 179 della legge n. 296/2006, previa redazione di processo verbale di constatazione, procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, fissando un termine per l'adempimento. In caso di inadempimento, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Art. 56 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal Regolamento generale relativo alle entrate patrimoniali (ove presente).
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative restano ferme le disposizioni relative alla riscossione mediante cartella/ingiunzione di pagamento.
4. Gli atti di cui alla comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle entrate riscossioni si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi e delle sanzioni, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 20,00.
7. Per la rateizzazione si rinvia al regolamento generale delle entrate patrimoniali nella parte in cui disciplina la rateizzazione prevista dalla Legge 160/2019 commi 796-801.

Art. 57 Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento rispetto ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
 - a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione

Art. 58 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, e le conseguenti tariffe, entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

Suddivisione in zone e tipologie di occupazioni di suolo pubblico (stradario.)

ALLEGATO B

Tipologie di occupazione e tariffe del canone per le occupazioni di suolo

Tipologie di manifestazioni pubblicitarie e tariffe del canone per le manifestazioni pubblicitarie



Allegato A

CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

*ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA **CAT. 1***

N. ord	Definizione spazio ed area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Piazza	Centro Storico	Piazza Castello
2	Via	Centro Storico	Via San Pietro
3	Via	Centro Storico	Via G.M. Laggetto
4	Via	Centro Storico	Via Cap. F. Zurlo
5	Lungomare	Centro Storico	Lungomare degli Eroi
6	Via	Centro Storico	Via De Ferraris Galateo
7	Corso	Centro Storico	Corso Garibaldi
8	Piazza	Centro Storico	Piazza del Popolo
9	Via	Centro Storico	Via Immacolata
10	Via	Centro Storico	Via Ciatara
11	Via	Centro Storico	Via Scupoli
12	Via	Centro Storico	Via C. Basiliano
13	Via	Centro Storico	Via Melorio
14	Via	Centro Storico	Via Papa Costantino
15	Via	Centro Storico	Via Rondachi
16	Via	Centro Storico	Via bastioni Pelasgi
17	Largo	Centro Storico	Largo Cavour
18	Via	Centro Storico	Via A. D'Aragona
19	Via	Centro Storico	Via Basilica
20	Piazza	Centro Storico	Piazza De Ferraris Galateo
21	Via	Centro Storico	Via Leondari
22	Via	Centro Storico	Via Cap. Maiorano
23	Vico	Centro Storico	Vico Piacentini
24	Via	Centro Storico	Via Lopez
25	Via	Centro Storico	Via Castello
26	Piazza	Centro Storico	Piazza Basilica
27	Via	Centro Storico	Via Seminario

*ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA CAT.2*

N. ord	Definizione spazio ed area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Via	Centro abitato	Via Donna Caterina
2	Via	Centro abitato	Via San Francesco di Paola
3	Via	Centro abitato	Via Idro
4	Via	Centro abitato	Via Giovanni Paolo II
5	Lungomare	Centro abitato	Lungomare T.O.
6	Lungomare	Centro abitato	Lungomare Kennedy
7	Piazza	Centro abitato	Piazza De Gasperi
8	Via	Centro abitato	Via V. Emanuele II
9	Via	Centro abitato	Via Delle Torri
10	Via	Centro abitato	Via Vincenzo De Donno
11	Piazzale	Centro abitato	Piazzale Mercato
12	Piazzale	Centro abitato	Parcheggi Giovanni Paolo II
13	Via	Centro abitato	Via Giovanni XXIII
14	Via	Centro abitato	Via Tenente Eula
15	Via	Centro abitato	Via Cristoforo Colombo
16	Parcheggio	Centro abitato	Parcheggio Idro
17	Piazza	Centro abitato	Piazza De Donno
18	Via	Centro abitato	Via XXV Aprile
19	Via	Centro abitato	Via Guglielmotto d'Otranto
20	Via	Centro abitato	Via Pantaleone Presbitero
21	Via	Centro abitato	Via S.Giovanni
22	Via	Centro abitato	Via Punta

*ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
CLASSIFICATE NELLA CAT.3*

N. ord	Definizione spazio ed area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Strade	Zona Limitrofa	Tutte quelle strade del rimanente territorio non nominate nelle precedenti categorie



Allegato B

CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

**CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2010	Tariffa standard ANNUALE a MQ	Tariffa standard GIORNALIERA a MQ
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600 €

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E TARIFFE DEL CANONE

ANNUALE

Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Coef. Tariffa	Coef. Tipologia	Categorie		
				I 1,00	II 0,90	III 0,80
Occupazione in genere	€ 30,00	0,88	1,00	26,34	23,76	21,18

Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Coef. Tariffa	Coef. Tipologia	Categorie		
				centro abitato 1,00	zona limitrofa 0,75	zone periferiche/ frazioni 0,50
distributori di tabacchi	€ 30,00	1,00	0,50	15,00	11,25	7,50

Tipologia di occupazione - OCCUPAZIONI CON TARIFFA RIDOTTA A 1/4 (SOTTOSUOLO E SERBATOI)	Tariffa standard	Coef. Tariffa	Coef. Tipologia	Categorie		
				centro abitato 1,00	zona limitrofa 0,83	zone periferiche/ frazioni 0,60
distributori di carburante e serbatoi	€ 7,50	1,00	6,20	46,50	38,60	23,16
occupazioni del sottosuolo da privati	€ 7,50	1,00	1,00	7,50	6,23	3,74

TEMPORANEA

Tipologia di occupazione	Tariffa standard	Coef. Tariffa	Coef. Tipologia	Categorie		
				I 1,00	II 0,85	III 0,67
Occupazione temporanea in genere (tar/mq)	€ 0,60	2,41	1,00	1,445	1,228	0,975
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno (tar/mq)	€ 0,60	2,41	1,20	1,734	1,474	1,170

RIDUZIONI TEMPORANEA	
Tipologia di occupazione	Tariffe annue per mq
	% riduzione
pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	50,00%
edilizia (riduzione unica non cumulabile)	50,00%
pubblici esercizi ricorrente	50,00%
Occupazioni temporanee superiori a 14 giorni	50,00%
spettacolo viaggiante (art. 10 lett. e)	80,00%
superfici eccedenti 1.000 mq	10,00%
Manifestazioni politiche, culturali o sportive fino a 100 mq.	100%
Manifestazioni politiche, culturali o sportive oltre 100 mq.	80%
occupazione giornaliera fino a 12 ore	10,00%

MAGGIORAZIONI TEMPORANEA	
Tipologia di occupazione	Tariffe annue per mq
	% aumento
proroga	20,00%

CANONE PATRIMONIALE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E TARIFFE DEL CANONE

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Coef. Base	OPACA		LUMINOSA	
		Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq
Pubblicità ordinaria superfici fino a mq. 1	0,3787	1	11,36	2	22,72
Pubblicità ordinaria superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,3787	1,5	17,04	3	34,08
Pubblicità ordinaria superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50	0,3787	2,25	25,56	3,75	42,60
Pubblicità ordinaria superfici superiori a mq. 8,50	0,3787	3	34,08	4,5	51,12

AUTOVEICOLI C/PROPRIO	Coef. Base	Senza rimorchio		Con rimorchio	
		Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq
Autoveicoli di proprietà con portata superiore a kg. 3.000	1,6527	1,5	74,37	3	148,74
Autoveicoli di proprietà con portata inferiore a kg. 3.000	1,6527	1	49,58	2	99,16
Motoveicoli e autoveicoli non compresi nelle precedenti categorie	1,6527	0,5	24,79	1	49,58

PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY O STRUTTURE ANALOGHE CON MESSAGGIO VARIABILE	Coef. Base	Conto proprio		Conto terzi	
		Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq
Superfici fino a mq. 1	1,1017	0,5	16,53	1	33,05
Superfici superiori a mq. 1	1,1017	0,75	24,79	1,5	49,58

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE

Descrizione	Coef. Base	ORDINARIA				dal 01/06 al 30/09			
		OPACA		LUMINOSA		OPACA		LUMINOSA	
		Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq
Pubblicità ordinaria superfici fino a mq. 1	0,0633	1	0,038	2	0,076	1,5	0,057	3	0,114
Pubblicità ordinaria superfici comprese tra mq. 1,01 e mq. 5,50	0,0633	1,5	0,057	3	0,114	2,25	0,085	4,5	0,171
Pubblicità ordinaria superfici comprese tra mq. 5,51 e mq. 8,50	0,0633	2,25	0,085	3,75	0,142	3,375	0,128	5,625	0,214
Pubblicità ordinaria superfici superiori a mq. 8,50	0,0633	3	0,114	4,5	0,171	4,5	0,171	6,75	0,256

PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY O STRUTTURE ANALOGHE CON MESSAGGIO VARIABILE	Coef. Base	ORDINARIA				dal 01/06 al 30/09			
		Conto proprio		Conto terzi		Conto proprio		Conto terzi	
		Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq
Superfici fino a mq. 1	0,1833	0,5	0,055	1	0,110	0,75	0,082	1,5	0,165
Superfici superiori a mq. 1	0,1833	0,75	0,082	1,5	0,165	1,125	0,124	2,25	0,247

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	Coef. Base	ORDINARIA		dal 01/06 al 30/09	
		Conto proprio		Conto proprio	
		Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq
al giorno, per i primi 30 giorni, indipendentemente dal numero di messaggi a dalla superficie	3,45	1	2,070	1,5	3,105
al giorno, dopo i primi 30 giorni, indipendentemente dal numero di messaggi a dalla superficie	3,45	0,5	1,035	0,75	1,553

PUBBLICITA' VARIA	Coef. Base	ORDINARIA		dal 01/06 al 30/09	
		Molt.	Tariffa mq	Molt.	Tariffa mq
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, per ogni giorno o frazione	40,00	2,0658	49,58	3,0987	74,37
pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione	40,00	1,0329	24,79	1,5494	37,18

pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, per ogni giorno o frazione	40,00	0,0863	2,07	0,1295	3,11
pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	40,00	0,2583	6,20	0,3875	9,30
pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato, per ogni periodo di 15 gg o frazione	40,00	0,4733	11,36	0,7100	17,04

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - COMMISSIONI DI ALMENO 50 FOGLI	Coef. Base	ORDINARIA				dal 01/06 al 30/09			
		Molt.	Manifesti con n. fogli			Molt.	Manifesti con n. fogli		
			Da 1 a 7	Da 8 a 12	Oltre 12		Da 1 a 7	Da 8 a 12	Oltre 12
			Tariffa mq	Tariffa mq	Tariffa mq		Tariffa mq	Tariffa mq	Tariffa mq
superfici inferiori a mq. 1, per i primi 10 giorni	1,7167	1	1,030	1,545	2,060	1,5	1,545	2,318	3,090
superfici inferiori a mq. 1, per i succ. periodi di 5 gg o frazione	1,7167	0,3	0,309	0,464	0,618	0,45	0,464	0,695	0,927
superfici superiori a mq. 1, per i primi 10 giorni	2,5833	1	1,550	2,325	3,100	1,5	2,325	3,487	4,650
superfici superiori a mq. 1, per i succ. periodi di 5 gg o frazione	2,5833	0,3	0,465	0,697	0,930	0,45	0,697	1,046	1,395

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI	Coef. Base	ORDINARIA				dal 01/06 al 30/09			
		Molt.	Manifesti con n. fogli			Molt.	Manifesti con n. fogli		
			Da 1 a 7	Da 8 a 12	Oltre 12		Da 1 a 7	Da 8 a 12	Oltre 12
			Tariffa mq	Tariffa mq	Tariffa mq		Tariffa mq	Tariffa mq	Tariffa mq
superfici inferiori a mq. 1, per i primi 10 giorni	1,7167	1,5	1,545	2,318	3,090	2,25	2,318	3,476	4,635
superfici inferiori a mq. 1, per i succ. periodi di 5 gg o frazione	1,7167	0,45	0,464	0,695	0,927	0,675	0,695	1,043	1,391
superfici superiori a mq. 1, per i primi 10 giorni	2,5833	1,5	2,325	3,487	4,650	2,25	3,487	5,231	6,975
superfici superiori a mq. 1, per i succ. periodi di 5 gg o frazione	2,5833	0,45	0,697	1,046	1,395	0,675	1,046	1,569	2,092

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.